

RRD 9/2026

142/2025



TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio Procedure Concorsuali

La giudice, Dott.ssa Marzia Maffei;

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti di cui al n. 142/2025 PU presentato con l'assistenza degli OCC dott. Fernando Caldiero, nell'interesse di:

LUIGI NAPOLI, c.f. NPLLGU77B05D086T, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Pagliaro, nel cui studio in Cosenza, Via E. De Nicola 42 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti; ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

(artt. 70 e 8 CCII)

Con ricorso depositato il 31 dicembre 2025 Luigi Napoli ha depositato istanza di accesso alla procedura di ristrutturazione dei propri debiti di cui agli artt. 66 e ss CCII, depositando un piano recante modi e tempi per superare la crisi da sovraindebitamento, corredato dalla relazione dell'OCC, al fine di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile.

La proposta originaria di ristrutturazione depositata dal ricorrente prevedeva, tenuto conto delle entrate, delle rate dei finanziamenti in corso e delle spese stimate per il sostentamento del nucleo familiare, un piano di risanamento della durata 91 mesi con pagamento integrale dei debiti in privilegio, nella misura del 30% dei crediti in chirografo, con rate da € 295,97 circa da corrispondere terminato il pagamento delle spese in prededuzione pari ad euro 1.577,59.

Ciò posto, in termini di ricostruzione sistematica deve rilevarsi che l'inclusione della "Ristrutturazione dei debiti del consumatore" nel più generale sistema del diritto concorsuale del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" è declinata nelle sue linee essenziali dagli artt. da 67 a 73, CCII, apre la Sezione II del Capo II, dedicato alle "Procedure di composizione delle crisi da



sovraindebitamento” (del Titolo IV, che ospita gli “Strumenti di regolazione della crisi”) - riservata al consumatore, sostituisce il vecchio “piano del consumatore“ (di cui all’art. 12-bis e ss., L. 3/2012). Le disposizioni di carattere generale, art. 65, CCII, perimetrano l’ambito applicativo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevedendo che a dette procedure (rinominate ma invariate nella sostanza) soccorrono i debitori di cui all’art. 2, co. 1, lett.c), CCII, ossia coloro che, versano in condizione di crisi od insolvenza e non assoggettabili a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie accluse nel Codice civile o in altre leggi speciali.

Il Correttivo-ter torna sulla nozione di consumatore modificando la lettera e), co. 1, art. 2, CCII. La novella recita: *“il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”*.

La legittimazione attiva per accedere alla procedura rispecchia l’essenza del piano di ristrutturazione dei debiti, che è un percorso procedimentale di composizione della crisi riservata al consumatore sovraindebitato.

Il successivo art. 66, CCII, positivizza l’opportunità, già riconosciuta dalla giurisprudenza, di intraprendere procedure “familiari”, conseguendo lo scopo, fortemente avvertito, della risoluzione complessiva dell’indebitamento del nucleo familiare, nel cui ambito, invero, le esposizioni passive dei singoli finiscono per sovrapporsi e influenzarsi, tanto da condizionarsi in modo reciproco.

Il piano di ristrutturazione dei debiti, in sintesi, si applica al “consumatore” che versi in uno “stato di sovraindebitamento”, art. 2, co. 1, lett. c) ossia versi in una situazione di “crisi” o di “insolvenza” che si manifestano: - con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (crisi), co.1, lett. a) art. 2; ovvero - con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, (insolvenza), co. 1, lett. b), art.2.

A chiarezza della definizione di stato di sovraindebitamento della persona fisica è significativa la sentenza del Tribunale di Vicenza del 24/09/2020: lo squilibrio deve essere valutato tenendo conto il rapporto tra attivo e passivo, non tanto in termini “assoluti”, secondo il binomio “reddito-rata”, quanto piuttosto in termini “relativi” (decurtate, cioè le suddette spese necessarie al sostentamento familiare, in quanto espressione del diritto di ciascuna persona di estrinsecare la propria personalità sociale ex art. 2 Cost.) e quindi secondo il trinomio “reddito-spese familiarirata”.



in pendenza della procedura di sfratto e [REDACTED], in data 23/06/21 stipulava con ADV Finance un contratto di finanziamento, al fine di poter pagare la caparra della nuova unità immobiliare, affrontare le spese di trasloco, quelle per arredare l'immobile locato, oltre che per acquistare un'autovettura (usata), indispensabile per raggiungere il luogo di lavoro, che dista a 40 Km da quello di residenza;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] in tutte le ulteriori conseguenze che ne sono derivate.

Del resto, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, *"il sovraindebitamento, di regola, non è un fenomeno istantaneo e limitato ad un dato periodo di tempo, bensì il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente ad una molteplicità di fattori non necessariamente imputabili al debitore"* (Tribunale civile Termini Imerese sentenza n. 41 del 19 giugno 2025).

Può quindi nella fattispecie asseverarsi come sussista una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Come sopra anticipato, dopo la notifica della proposta e del decreto ex art. 70 CCII:

- Kruk Investimenti srl, ha comunicato che in data 28/07/2025 Intesa San Paolo S.p.A. ha ceduto a KRUK Investimenti S.r.l., un credito di € 2.691,59 derivante dal contratto di finanziamento chirografario n. 2420805 del 25.02.2015;
- Kruk Investimenti srl ha comunicato che risulta un'ulteriore posizione creditoria acquisita da Santander Consumer Bank Spa in data 11.12.2025 per € 145,00 derivante dal contratto di finanziamento n. 15473333;
- Banca Sistema spa ha trasmesso osservazioni per quanto riguarda le risultanze della proposta di piano e della relazione particolareggiata, l'indicazione del TFR nella proposta di accordo, la non fattibilità del piano e la convenienza dell'alternativa liquidatoria;
- Agenzia delle Entrate ha trasmesso osservazioni ex art. 70 comma 3 CCII, segnalando un ulteriore credito tributario di euro 208,75 da includere nel piano relativo ad un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro sulla sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza n.1183/2023 - rep.1410/2023

A seguito delle osservazioni pervenute dai creditori Kruk investimenti ed Agenzia delle Entrate, il debitore ha ratificato il piano inserendo le ulteriori posizioni:



Fin. Credito al consumo Intesa Sanpaolo n.2420805 (Chirografario)	3 - KRUK INVESTIMENTI S.R.L.	807,48	126,5	94	31/07/2026	7,26	0,52%
Fin. Credito al consumo Santander (Chirografario)	3 - KRUK INVESTIMENTI S.R.L.	43,5	6,81	94	31/07/2026	0,39	0,03%
Imposta Registro Sentenze (Privilegiato_mobiliare)	9 - ADE	208,75	32,7	94	31/07/2026	1,88	0,13%

Con riguardo alle osservazioni formulate da Banca Sistema, invece deve rilevarsi quanto segue.
La relazione del Gestore risulta, contrariamente a quanto dedotto da tale creditore, attesta la completezza e la coerenza della documentazione prodotta dal debitore, verificata tramite circolarizzazione presso enti e creditori (Agenzia Entrate, INPS, banche, finanziarie, ecc.).

Non solo.

Le cause del sovraindebitamento sono dettagliatamente ricostruite e documentate, in linea con quanto richiesto dall'art. 68 CCII: ~~_____~~

L'impiego delle somme ricevute in prestito (finanziamento ADV/Banca Sistema) è stato specificamente destinato a esigenze abitative e lavorative primarie (caparra, trasloco, arredi, autovettura usata).

Non sono emerse spese voluttuarie o atti in frode.

La relazione del Gestore e la documentazione allegata dimostrano quindi che il ricorso al credito è stato determinato da eventi sopravvenuti e non imputabili a colpa grave del debitore.

Al momento della stipula dei principali finanziamenti, il rapporto rata/reddito era contenuto (circa 20%), in linea con le soglie di sostenibilità riconosciute dalla prassi bancaria.

Il credito di Banca Sistema, derivante da cessione del quinto, è correttamente trattato come chirografario, in assenza di privilegio legale.

La cessione del quinto è opponibile ai creditori concorrenti solo nei limiti triennali previsti dall'art. 2918 c.c., come confermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Il piano può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio in quanto tali crediti sono chirografari (si veda l'art. 67, comma 3 CCII).

Con la falcidia si ha una liberazione delle risorse a vantaggio di tutti i creditori favorendo la ristrutturazione debitoria. Di conseguenza il debitore nel progetto può ristrutturare il debito di finanziamento con cessione del quinto.

L'inopponibilità è ravvisabile in due ipotesi: a) parità di trattamento ai creditori; b) il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro in quanto sorge al maturarsi dei ratei mensili di stipendio o pensione.



Sicchè è ammissibile un piano del consumatore che preveda: a) la falcidia dei debiti; b) la sospensione della stessa cessione del quinto; c) il pagamento dilazionato con modalità diverse.

Del resto i contratti di cessione del quinto sono accordi volontari tra debitore e creditore vincolanti. Non devono impedire l'accesso a procedure di sovraindebitamento. Non devono consentire il soddisfacimento integrale dei singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento degli altri.

Dall'esame della documentazione non emergono spese voluttuarie o atti in frode, il ricorso al credito è stato determinato da eventi sopravvenuti e non imputabili a colpa grave del debitore.

In ogni caso deve evidenziarsi sul punto, per quanto occorrer possa, che l'alternativa liquidatoria nel caso che occupa, non si profila più vantaggiosa per i creditori, atteso che, in ipotesi di liquidazione controllata, l'attivo sarebbe sostanzialmente coincidente (TFR e redditi futuri), ma con maggiori costi e tempi più lunghi.

Senza contare che la cessione del quinto garantirebbe a Banca Sistema la riscossione della rata solo per un massimo di tre anni. Né è stato dimostrato che la percentuale di soddisfazione sarebbe superiore a quella offerta dal piano (30%).

La soluzione proposta risulta quindi più efficiente e conveniente per l'intero ceto creditorio.

Di talchè le osservazioni formulate possono essere respinte.

Nel merito si rileva che il piano, come rimodulato, prevede l'innalzamento della durata a 94 rate mensili dal 31.07.2026 mediamente da euro 297,82 (rispetto l'importo medio delle 91 rate mensili di euro 295,97 previste nel piano), oltre al pagamento delle spese in prededuzione pari ad euro 1.577,59 e del "pagamento iniziale" a favore dei creditori attraverso parte del TFR maturato messo a disposizione dal ricorrente, quindi il pagamento:

- Integrale dei crediti prededucibili e privilegiati;
- Il soddisfo nella misura del 30% dei creditori chirografari

come da tabella di seguito riportata:



Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	Pagamento Iniziale	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media	Rapporto Rata Reddito Disponibile
Apertura di credito in c/c del 25/10/1993 (Chirografario)	1 - ITALCAPITAL S.R.L. (mandante KRUK Italia SRL)	2.543,16	398,4	94	31/07/2026	22,86	1,63%
Fin. Credito al consumo del 27/06/2019 (Chirografario)	2 - AK NORDIC AB	7.276,34	1.139,88	94	31/07/2026	65,41	4,68%
Fin. Credito al consumo n.10193045852160 del 03/06/2020 (Chirografario)	3 - KRUK INVESTIMENTI S.R.L.	284,93	44,64	94	31/07/2026	2,56	0,18%
Cessione del quinto Chirografaria del 23/06/2021 (Chirografario)	4 - Banca Sistema S.P.A. (credito ceduto da ADV FINANCE S.P.A.)	6.075,00	951,69	94	31/07/2026	54,61	3,90%
Canone di Locazione (Chirografario)	6 - Sig.ra Amelia Morelli	2.946,98	461,66	94	31/07/2026	26,49	1,89%
Apertura di credito in c/c (Chirografario)	5 - INTESA SAN PAOLO SPA	2.504,10	392,28	94	31/07/2026	22,51	1,61%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	8 - Agenzia delle Entrate Riscossione	3.144,00	492,53	94	31/07/2026	28,26	2,02%
Tributi (Chirografario)	8 - Agenzia delle Entrate Riscossione	958,71	150,19	94	31/07/2026	8,62	0,62%

Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	7 - Pagliaro Carlo	1.500,00	234,98	94	31/07/2026	13,48	0,96%
Fin. Credito al consumo n. n. 44232913 (Chirografario)	5 - INTESA SAN PAOLO SPA	4.837,97	757,9	94	31/07/2026	43,49	3,11%
Fin. Credito al consumo Intesa Sanpaolo n.2420805 (Chirografario)	3 - KRUK INVESTIMENTI S.R.L.	807,48	126,5	94	31/07/2026	7,26	0,52%
Fin. Credito al consumo Santander (Chirografario)	3 - KRUK INVESTIMENTI S.R.L.	43,5	6,81	94	31/07/2026	0,39	0,03%
Imposta Registro Sentenze (Privilegiato_mobiliare)	9 - ADE	208,75	32,7	94	31/07/2026	1,88	0,13%

In definitiva, alla luce delle evidenze in atti, deve ritenersi che il professionista incaricato abbia espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano, considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile complessivamente individuata.

Il piano proposto deve pertanto essere omologato, con ordine al datore di lavoro di revocare la cessione del quinto in favore di Banca Sistema spa.

Orbene, vista la richiesta di sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno dell'istante e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;



ritenuto opportuno che il debitore e/o l'OCC proceda(no) all'apertura di un conto corrente dedicato all'esecuzione del piano e intestato alla procedura, di cui il debitore dovrà fornire trimestralmente gli estratti conto all'OCC, affinché questi possa verificare la corretta esecuzione dei pagamenti previsti nel piano;

PQM

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse di LUIGI NAPOLI, come sopra generalizzato;
- 2) Dispone, per effetto dell'omologazione, che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nel corso della procedura da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e che i pagamenti e gli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano omologato sono inefficaci ex art. 71. 3 co. CCII;
- 3) Dispone la revoca della Cessione del V a carico di Luigi Napoli in favore della Banca Sistema spa;
- 4) Dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione e le sottoponga al giudice se necessario, secondo le previsioni e le scadenze di cui al piano;
- 5) Dispone che l'OCC depositi entro il 31 dicembre e il 30 giugno di anno un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione in conformità alla previsione dell'art. 71 CCII ;
- 6) Dispone che l'OCC all'esito del piano depositi la relazione finale di cui all'art. 71 CCII;
- 7) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 8) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi, previo oscuramento dei dati sensibili afferenti le condizioni di salute del debitore, e di quelli eventualmente afferenti soggetti diversi dal debitore, in particolare dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento a condizioni personali e di salute, dati anagrafici dei familiari conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute.

Si comunichi al difensore di parte ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 9.2.2026

La giudice

Dott.ssa Marzia Maffei



